

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 1950

(40^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concorso finanziario dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria » (N. 1095) (Approvato dalla Camera dei deputati):

LANZETTA, <i>relatore</i>	Pag. 282
GRIECO	283
MENGGHI	283

« Ammasso per contingente del frumento di produzione 1950 » (N. 1142) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	284
CARELLI	284
SPEZZANO	285, 289
LANZETTA	286
MEDICI	287
GUARIENTI	288
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	289

(Discussione e rinvio)

« Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento

di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, 1361, per quanto ha riferimento all'aceto » (N. 994):

LANZARA, <i>relatore</i>	Pag. 280
PISCITELLI	281
GRIECO	282
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	282

La riunione ha inizio alle ore 8,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carelli, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Gortani, Grieco, Guarienti, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Pallastrelli, Piemonte, Ricci Federico, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Triepi.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento interviene il senatore Piscitelli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

LANZETTA, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto » (N. 994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione appro-

vato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lanzara.

LANZARA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, opportunamente predisposto dal Ministero dell'agricoltura, mentre mira alla tutela della pubblica salute, tende anche ad alleggerire, in qualche modo, la crisi del vino, che oggi purtroppo si risente.

Esso viene anche incontro ai *desiderata* delle categorie dei produttori di aceto, le quali chiedono di essere difese contro la diffusione sul mercato di aceto prodotto con acido acetico, che, nonostante le disposizioni in vigore, riesce oggi difficile di poter colpire.

Il disegno di legge all'articolo 1 stabilisce che l'aceto di vino, come recentemente è stato disposto per l'alcool, debba essere posto in commercio in recipienti di determinata capacità con la indicazione della ditta produttrice, della quantità del contenuto e della gradazione alcoolica. In tal modo la ditta produttrice assume la responsabilità della qualità del prodotto e viene facilitata anche la vendita al dettaglio.

Con gli articoli 2, 3 e 4 si dettano le norme per la esecuzione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge.

Con l'articolo 6 si stabilisce le modalità per il trasporto dell'acido acetico per poterne controllare i movimenti.

Le norme circa la vigilanza sull'applicazione della legge sono sancite nell'articolo 8, mentre l'articolo 9 commina la penalità ai trasgressori, che sono quelle previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successivo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Con l'articolo 10 si stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge entreranno in vigore dopo quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È stato osservato da qualche associazione di produttori d'aceto che tale termine è troppo breve perchè le ditte provvedano alla necessaria e costosa attrezzatura prescritta nel disegno di legge in esame, e si propone di portare tale termine ad un anno e anche a due.

Ciò non mi pare possibile consentire. Credo che si potrebbe piuttosto stabilire di dare facoltà

al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove lo ritenga necessario, di concedere una breve proroga, al massimo di 60 giorni, per l'entrata in vigore della legge.

Devo riferire che è pervenuta a me, e forse a tutti i componenti della Commissione, un memoriale da parte degli acetieri di Bergamo. Costoro vorrebbero che con le nuove disposizioni sull'aceto si distinguesse l'aceto di vino da quello di vinello, in contrasto con l'articolo 18 del citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, che definisce l'aceto come il prodotto ottenuto con la fermentazione del vino e del vinello. Non mi pare che vi sia ragione di modificare ora questa disposizione, dato che col provvedimento in esame il legislatore si propone uno scopo determinato, di difendere, cioè, i consumatori dalla sofisticazione e evitare l'abusiva immissione al consumo dell'acido acetico diluito. D'altra parte ritengo che il consumatore, con la prescritta indicazione del contenuto reale di aceto e della gradazione acetica, è messo in condizione di rilevare la gradazione alcoolica del prodotto, indice sicuro della diversa provenienza di esso.

Debbo pure osservare che occorre tutelare i piccoli produttori di aceto, specie nel Mezzogiorno, dove non esiste l'industria per la produzione dell'aceto. Questa categoria non ha la possibilità di vendere il proprio prodotto, dato che non può attrezzarsi per mettere lo stesso nei prescritti recipienti, e non avrebbe altra via che la distruzione dell'aceto. Occorre perciò un emendamento che consenta al piccolo produttore di poter spedire agli stabilimenti industriali l'aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo.

Aggiungo, per quanto riguarda le penalità, che le sanzioni dell'articolo 9, riportate a quelle del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, non sembrano in tutto applicabili alla presente legge.

Infine occorre all'articolo 3 l'aggiunta di una disposizione, suggerita dalla categoria degli acetieri, la quale stabilisca che, con le debite cautele, possa l'aceto passare da uno ad altro stabilimento di produzione, senza osservare la prescrizione dell'imbottigliamento.

Con queste modificazioni propongo che la Commissione approvi il disegno di legge in discussione.

PISCITELLI. Onorevoli colleghi, il mio intervento in questa discussione è dovuto allo stupore

che ha causato in me la lettura del disegno di legge in esame: esso costituisce uno degli esempi più appariscenti di quello che sta avvenendo nello svolgimento dei lavori parlamentari. Noi ci occupiamo di una quantità di piccoli problemi, dei quali non riesco a vedere l'importanza, e che fanno ricordare un poco la legislazione dei regimi totalitari che, nella loro attività legislativa, sembrano avere di mira quella situazione che è stata definita con queste parole: tutto quello che non è comandato, è proibito!

Che cosa si propone questo disegno di legge? Esso, com'è detto nella relazione ministeriale, si propone di proteggere i produttori di vino, evitando che rimanga privo di impiego il vinello, il vino di bassa gradazione, il vino acescente. Ma in concreto, mentre si esprime l'intenzione di proteggere codesti produttori, non si fa altra cosa, in realtà, che rendere estremamente difficile la immissione in commercio del vinello, del vino acescente, di questo vino di bassa gradazione, cioè si ottiene l'effetto precisamente opposto a quello che si vorrebbe conseguire.

Difatti, quali sono le norme concrete di questo disegno di legge? Esse consistono nel mettere tutte le pastoie possibili ed immaginabili alla immissione al consumo di quei vini che siano diventati aceto, sino ad arrivare all'enormità di integrare il provvedimento in esame con disposizioni così drastiche sulle modalità con le quali debbono essere confezionati i recipienti per la immissione al consumo dell'aceto, e con sanzioni così gravi e costose per gli inadempienti, da costituire un ostacolo insormontabile per i produttori. È veramente strano quanto si dice nella relazione, cioè che l'aumento del prezzo di vendita del prodotto avverrebbe in misura poco rilevante: per ciò che è a mia conoscenza il valore intrinseco dell'aceto è irrisorio. Quando si arriva a disporre che l'aceto può essere venduto soltanto in recipienti muniti di tutti i suggelli, di tutte le etichette stabilite, che tali recipienti debbono essere conformati in una determinata maniera e debbono avere una capacità di due litri, di un litro, di mezzo litro e di un decilitro, evidentemente si dimenticano o si ignorano tutte le caratteristiche del commercio e della produzione dell'aceto. Nelle famiglie l'aceto non si usa comperarlo a litri, essendo esso consumato in misura molto esigua. Per conseguenza il maggior numero di acquisti si avrà per le bottigliette da

un decilitro, ma allora il costo del recipiente supererà di gran lunga quello del contenuto. In tal modo, non si raggiunge neanche lo scopo, propostosi dal Governo, di proteggere il consumatore.

Io penso inoltre al consumo che dell'aceto si fa nei nostri piccoli paesi di montagna e di campagna. Noi tutti sappiamo che la povera gente di quei paesi, la quale non può far uso di altro condimento, si illude per l'appunto di condire il proprio cibo spargendo aceto in notevole quantità sulle patate. Si consuma anche assai largamente l'aceto nei piccoli paesi di montagna e di campagna per la conservazione dei peperoni che poi vengono mangiati nei mesi invernali. È evidentemente assurdo pretendere che la povera gente di questi piccoli centri rurali e montani debba comperare l'aceto in bottiglie da due litri con tanto di etichetta recante l'indicazione « aceto di vino », quando potrebbe immediatamente e assai meno costosamente utilizzare lo scarto della produzione di vino del vicino contadino. Come è noto, una delle disgrazie dell'Italia meridionale è costituita dal fatto di non avere alcuna organizzazione, cooperativistica o d'altro genere, per la produzione di un buon tipo di vino. Al vino prodotto per conseguenza non si dedica alcuna cura. Ora, quando il vino sta ad una certa temperatura, che si aggira intorno ai 20 gradi, ed è esposto alla fermentazione spontanea, diventa aceto; viene venduto, allora, a prezzo modestissimo nei paesi dell'Italia meridionale a coloro che ne fanno uso, come ho detto, per la conservazione dei peperoni o per condimento.

Con questo disegno di legge si consente inoltre il trasporto dell'aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo purchè tali recipienti abbiano tutte le indicazioni stabilite per i recipienti più piccoli, e soltanto nel caso in cui la spedizione dell'aceto avvenga dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta. Ora, io vorrei domandare come faranno i produttori, il cui vino sia diventato aceto, a liberarsene quando si vengono a creare tutte queste difficoltà per lo smercio del prodotto.

Nè si deve trascurare la questione dell'acido acetico. Esso viene sottoposto ad un controllo estremamente rigido, per il quale colui che comperi una data quantità di acido acetico, salvo che non si tratti dei minuti acquisti effettuati nelle farmacie, deve essere munito di una bollet-

ta di accompagnamento, che dovrà essere conservata per almeno quattro mesi; questa bolletta di accompagnamento il venditore deve staccarla da un bollettario a madre e figlia, che deve esser vidimato dal Segretario della Camera di commercio competente per territorio. Immaginate in quali condizioni verrà a trovarsi il povero commerciante che vive in certi remoti piccoli centri montani per poter vendere un poco di acido acetico: dovrà recarsi al capoluogo di provincia, alla Camera di commercio, per farsi vidimare il bollettario. Evidentemente simili disposizioni sono assurde.

Per tutti questi motivi, concludendo, penso che il disegno di legge in esame non debba essere approvato.

GRIEGO. Gli argomenti addotti dal senatore Piscitelli sono quanto mai persuasivi ed appaiono veramente dettati dal buon senso. Del resto lo stesso relatore, senatore Lanzara, non ha difeso ad oltranza il disegno di legge in esame; anzi, in un certo senso, si può dire che egli ha mosso contro questo provvedimento obiezioni tali da renderlo pressochè inconsistente.

Noi vorremmo conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a presentare il presente disegno di legge. Nella stessa relazione ministeriale leggo alcune frasi che mi pare già contengano una critica fondamentale al disegno di legge stesso. Si dice, infatti, nella relazione: « L'impiego di acido acetico nella preparazione degli aceti commestibili è categoricamente vietato dalle disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e all'articolo 68 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361 » e si soggiunge: « nondimeno, a causa della mancanza di un metodo analitico che consenta di accertare inequivocabilmente la frode, e della facilità con cui può compiersi la frode stessa, non riesce, in pratica, possibile perseguire il sofisticatore ». Se non è possibile perseguire il sofisticatore, perchè allora creare questo macchinoso e mostruoso sistema di controlli, che molesterà tanti piccoli produttori?

Ciò considerato, mi dichiaro d'accordo con le conclusioni a cui è giunto il senatore Piscitelli, e ritengo che il disegno di legge non debba essere approvato.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vorrei chiedere alla Commissione di rinviare la discussione del disegno di legge, onde permetterne un più approfondito esame.

PRESIDENTE. Sono anch'io del parere che la discussione del presente disegno di legge possa essere rinviata. Poichè nessuno chiede di parlare in merito alla proposta di rinviare la discussione di questo disegno di legge, la metto ai voti. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concorso finanziario dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria** » (N. 1095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso finanziario dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lanzetta.

LANZETTA, *relatore*. Onorevoli colleghi, anche prima di ricevere il gradito incarico di farne la relazione ero orientato verso l'accoglimento del disegno di legge in esame che concerne l'Istituto nazionale di economia agraria, in quantochè chiunque si occupi di problemi di agricoltura non può non conoscere abbastanza da vicino i problemi che riguardano l'Istituto anzidetto. Tuttavia, per scrupolo, dato l'incarico che mi era stato affidato, ho voluto assumere notizie ancora più dettagliate, e mi sono anzi recato all'Istituto per prendere visione degli ultimi bilanci e per rendermi conto ancora di più della attività che esso sta svolgendo. Ho potuto così maggiormente convincermi che il contributo stanziato a favore dell'Istituto dal disegno di legge è assolutamente inadeguato. L'Istituto nazionale di economia agraria — lo ricordo a me stesso perchè voi certamente non lo ignorate — è sorto nel 1928 con un capitale di 18 milioni, i quali davano a quell'epoca una rendita annua di un milione.

È ovvio che nel 1928 un milione di rendita consentiva lo svolgimento di una notevole attività. Tale cifra era da ritenersi ancora più considerevole dato che si trattava di una dotazione destinata ad essere utilizzata soltanto per iniziare il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria. Senza dubbio era nella mente del legislatore del tempo l'intenzione di potenziare successivamente l'Istituto, fornendogli i mezzi necessari, secondo quella entità che sarebbe stata indicata a poco a poco come indispensabile dal funzionamento stesso e dallo sviluppo dell'Istituto medesimo. Ora, in un regime democratico repubblicano i compiti affidati all'Istituto nazionale di economia agraria, sono, a me pare, aumentati, se non vogliamo seguire la mentalità di chi pensa che l'Istituto stesso debba essere chiuso e che la soluzione dei problemi dell'agricoltura non debba più essere studiata, ma debba essere abbandonata all'arbitrio dei singoli. I più avveduti e diligenti studiosi dei problemi agricoli sanno che l'esigenza di avere un istituto di questo genere, istituto che ha già proficuamente lavorato e che ha già fornito elementi preziosi a coloro che si dedicano all'agricoltura, e che è destinato in avvenire a rendere servizi ancora più segnalati, rappresenta un bisogno basilare per lo sviluppo dell'agricoltura. Pertanto, le istituzioni repubblicane dovrebbero contribuire a sviluppare le attività affidate all'Istituto: se dovessimo dare a tale Istituto mezzi adeguati, dovremmo moltiplicare per cinquanta il fondo iniziale di 18 milioni di lire ed a esso aggiungere un sufficiente corredo di potenziamento.

Ricordo che l'Istituto ha già edito non meno di 200 pubblicazioni quanto mai pregevoli, alcune delle quali diffuse anche tra i parlamentari, ben note a tutti gli studiosi di economia agraria.

Penso dunque che se noi dobbiamo limitarci a votare celermente questo disegno di legge, mantenendo inalterato il contributo in esso fissato, non possiamo esitare ad approvare il disegno di legge stesso. Se tuttavia noi dovessimo proporci di risolvere integralmente il problema — e se non ce lo proponiamo oggi, dobbiamo riprometterci di far ciò nell'immediato futuro — dovremmo dire che l'Istituto nazionale di economia agraria deve essere di gran lunga potenziato rispetto agli stanziamenti modestissimi che oggi gli vengono concessi. D'altra parte non è possibile affrontare alcun piano, neanche di riforma

agricola, senza avere a disposizione tutti quei dati e quegli elementi che soltanto l'Istituto nazionale di economia agraria può compiutamente fornire agli studiosi, agli amministratori e a noi legislatori a cui spettano le maggiori responsabilità in materia.

Concludendo, ritengo che allo stato delle cose, per rendere sollecita l'applicazione del disegno di legge, noi dobbiamo votarlo senz'altro, senza apportarvi emendamenti, ma al tempo stesso dobbiamo riprometterci di esaminare il problema in questione in modo da dare all'Istituto nazionale di economia agraria i fondi indispensabili e sufficienti perchè nel prossimo futuro esso possa svolgere interamente i suoi compiti e i suoi programmi.

GRIECO. Noi siamo favorevoli al disegno di legge in esame, con cui il contributo di lire 15 milioni, già stabilito a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, è elevato, con decorrenza dell'esercizio 1950-51 e con carattere continuativo, a lire 30 milioni annue. Io sono perfettamente d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore, senatore Lanzetta, circa la necessità di un potenziamento di questo Istituto: credo che in uno Stato moderno, per il quale l'agricoltura è una delle attività fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e civile del popolo, un istituto di questo genere debba essere attrezzato in modo tale da poter adempiere ai suoi importantissimi compiti. Non ritengo che oggi noi possiamo fare proposte che vadano al di là di quelle del Governo; troveremo tuttavia, noi stessi, l'occasione di riproporre il problema nella sua interezza, se il Governo non vorrà ulteriormente provvedere in proposito, il che sarebbe meglio. Tutta questa materia, infatti, deve essere considerata nel suo insieme, in una visione integrale dei problemi che ad essa si ricollegano. La questione in esame, quindi, resta aperta e noi dovremo considerarla da un punto di vista generale con tutta la serietà che essa comporta.

MENGHI. Concordo pienamente con quanto hanno detto i senatori Lanzetta e Grieco. Ritengo, tuttavia, che la nostra Commissione non dovrebbe limitarsi a fare una generica raccomandazione circa il potenziamento dell'Istituto nazionale di economia agraria, ma dovrebbe votare un preciso ordine del giorno per invitare il Gover-

no ad elevare ulteriormente il contributo a favore dell'Istituto anzidetto.

È per questo che insieme ad altri colleghi ho consegnato al Presidente un apposito ordine del giorno, di cui il Presidente stesso darà lettura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno presentato dai senatori Menghi, Gortani, Grieco, Di Rocco, Lanzetta, Carelli, Fantuzzi, Rocco, Lanzara, Tripepi, Tartufoli, Farioli, Milillo, che è così formulato: « La Commissione dell'agricoltura del Senato, mentre approva il disegno di legge sul concorso finanziario dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria, invita il Governo a potenziare l'Istituto stesso con maggiori stanziamenti onde porlo in condizione di rispondere alle moderne esigenze ».

Poichè nessuno chiede di parlare metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Menghi ed altri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il contributo di lire 15.000.000 a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso, autorizzato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1435, per ciascuno degli esercizi dal 1947-48 al 1949-50 è elevato, con decorrenza dell'esercizio 1950-51 e con carattere continuativo, a lire 30.000.000 annue.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme occorrenti per la concessione di cui all'articolo precedente saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi 1950-51 e successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ammasso per contingente del frumento di produzione 1950** » (N. 1142) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammasso per contingente del frumento di produzione 1950 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di approvare nel più breve tempo possibile questo disegno di legge, per porre fine a quegli inconvenienti che già si stanno verificando, causati dal ritardo dell'entrata in vigore del disegno di legge stesso, ritardo che, come è noto, ha consentito agli speculatori di conseguire illeciti profitti acquistando il grano a basso prezzo.

La struttura del disegno di legge è semplice: nell'articolo 1 si dispone, per la produzione nazionale 1949-50, l'ammasso per contingente del frumento, fino ad un massimo di 16 milioni di quintali. Nel testo, presentato dal Governo, del disegno di legge l'ammasso per contingente del frumento era disposto, all'articolo 1, fino ad un massimo di 15 milioni di quintali: questa cifra è stata elevata dalla Camera dei deputati a 16 milioni di quintali.

Nell'articolo 2 si dispone, poi, che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su la base dei quantitativi ammassati nelle campagne granarie relative alle produzioni delle annate 1948 e 1949, determinerà i contingenti di grano che possono essere conferiti in ogni provincia, sulla produzione dell'annata agraria 1949-50.

Negli altri articoli, infine, sono previste l'istituzione, in ogni provincia, di un Comitato per l'ammasso per contingente, presieduto dal prefetto, le varie modalità per l'esecuzione del presente disegno di legge e speciali provvidenze a favore dei piccoli produttori.

CARELLI. Faccio presente che fino a ieri l'ammasso per contingente aveva la caratteristica di un dovere, mentre oggi ha la caratteristica di un diritto: consegnare oggi grano all'ammasso significa realizzare un prezzo superiore per lo meno di un quinto a quello normale della cosiddetta quota libera.

Si possono comprendere benissimo le difficoltà che incontra attualmente il Governo per stabi-

lire i quantitativi che debbono essere ammassati presso i Granai del popolo: a parte la funzione, chiamiamola così, organizzativa che spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste c'è il desiderio da parte di tutti gli agricoltori, specialmente piccoli, di consegnare il grano all'ammasso. È già evidente il movimento speculativo di alcuni commercianti, i quali offrono oggi per la quota libera di frumento 5.800 lire al quintale, quando invece lo Stato per il contingente di grano consegnato ai Granai del popolo paga ai produttori 6.600-6.700 al quintale. Ciò costituisce un elemento di turbamento nel settore commerciale e produttivo e sarebbe opportuno che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminasse tale questione che è assai importante, se è vero che l'agricoltura rappresenta la base dell'attività economica della Nazione. È indispensabile che l'agricoltura sia protetta dagli speculatori, specialmente in questo periodo in cui i prezzi delle derrate alimentari stanno diminuendo, il che preoccupa giustamente la massa dei produttori agricoli.

Ad evitare gli inconvenienti lamentati si rende necessario che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotti un'azione più decisa, direi quasi più consona alle esigenze economiche e produttive della Nazione: anziché limitare l'ammasso soltanto a 16 milioni di quintali di frumento sarebbe opportuno invitare i piccoli produttori a consegnare ai Granai del popolo, al prezzo normale concordato fra il Ministero della agricoltura e delle foreste e il Comitato dei prezzi, il grano di cui essi hanno disponibilità, sino ad un determinato quantitativo che potrebbe essere fissato, ad esempio, in 30 quintali. I piccoli produttori, così, verrebbero ad essere agevolati; ed aiutare i piccoli produttori, in una situazione come quella presente, mi sembra un dovere.

Per le considerazioni ora esposte ritengo opportuno presentare, insieme al senatore Menghi, il seguente ordine del giorno:

« La 8ª Commissione permanente del Senato, esaminato il disegno di legge nell'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950, allo scopo di agevolare i piccoli produttori, evitando deplorevoli speculazioni commerciali, invita il Governo a presentare concrete proposte intese ad autorizzare, a richiesta degli interessati, l'ammasso integrale di partite che non superino i 30 quintali, indipendentemente dagli obblighi relativi all'annata decorsa ».

SPEZZANO. Noi avremmo molto da dire su questo disegno di legge pur rendendoci pienamente conto della necessità di approvarlo senza modificazioni, onde evitare quegli inconvenienti che poco fa sono stati accennati dall'onorevole Presidente. C'è da rilevare, tuttavia, che tali inconvenienti in tanto si sono verificati in quanto il Governo si è deciso a presentare, all'ultimo momento, il disegno di legge in esame. Se questo disegno di legge fosse stato presentato dal Governo in tempo utile, il Parlamento lo avrebbe potuto discutere a fondo; e il disegno di legge, per la sua grande importanza, in verità, lo meritava.

È assolutamente giusto quel che è stato rilevato dal collega Carelli che, cioè, sino a qualche tempo addietro consegnare il grano all'ammasso era un dovere, mentre oggi è diventato, per così dire, un diritto: oggi, infatti, ognuno vuole consegnare grano all'ammasso perchè la differenza fra il prezzo corrente ed il prezzo dell'ammasso è assai sensibile. Tutti, intanto, affermano che bisogna aiutare i piccoli produttori: si imponeva, quindi, la necessità di modificare il presente disegno di legge. Si poteva emendarlo, ad esempio, stabilendo che i piccoli produttori avrebbero potuto consegnare le loro partite di frumento ai Granai del popolo, indipendentemente dall'ammontare di 16 milioni di quintali fissato per l'ammasso per contingente del frumento stesso; oppure, fermo restando il suddetto quantitativo di 16 milioni di quintali, si sarebbe potuto accordare un trattamento di preferenza ai piccoli produttori. Ma, poiché non è opportuno modificare il disegno di legge in esame per le ragioni già esposte dall'onorevole Presidente, sarà bene associarsi al voto espresso dal collega Carelli a favore dei piccoli produttori.

Ma c'è un'altra questione che riguarda i piccoli produttori e sulla quale sarà bene richiamare l'attenzione del Governo: a norma dell'articolo 7 del disegno di legge in discussione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dovrà provvedere, con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche dei prodotti da ammettere al conferimento. Ora, questa norma che dispone per il futuro di fatto è già entrata in attuazione: il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, infatti, ha già provveduto a stabilire le caratteristiche del grano da conferire all'ammasso; queste caratteristiche, però, non sono quelle normalmente possedute dal grano prodotto dai pic-

coli coltivatori. Così stando le cose, la norma stabilita dall'articolo 4 del presente disegno di legge, per la quale i produttori manuali coltivatori, singoli od associati, che dimostrino di aver effettuato coltivazione di frumento solo nell'annata agraria 1949-50, sono ammessi al conferimento del 60 per cento del prodotto effettivamente conseguito, resterebbe lettera morta. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste farebbe bene, pertanto, a diramare ulteriori disposizioni affinché i piccoli agricoltori possano conferire il frumento ai Granai del popolo indipendentemente dalle caratteristiche di fatto già stabilite per il grano destinato all'ammasso.

Dovrei, anche, accennare ad un'altra questione. Si tratta di questo: poichè l'ammasso quest'anno viene disposto non a favore dei consumatori, ma esclusivamente a favore dei produttori, era forse meglio stabilire l'ammasso presso gli stessi produttori: così i conferenti al momento della consegna avrebbero potuto ricevere il sovrapprezzo che viene pagato per il servizio dell'ammasso, cioè circa 400 lire in più al quintale. Non ritengo opportuno, per le ragioni già esposte, proporre un emendamento nel senso ora accennato, ma il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrebbe uscire incontro ai produttori con qualche sua disposizione al riguardo.

Un'altra questione, infine, è quella che riguarda l'organizzazione volontaria dei piccoli e medi produttori per le vendite in comune. A tale proposito il Governo farebbe bene a presentare un apposito disegno di legge per assicurare agli ammassi volontari di grano dei piccoli produttori adeguati finanziamenti a tasso di interesse non superiore a quello praticato nei finanziamenti degli ammassi per contingente.

In riferimento alle questioni da me esposte presento due ordini del giorno. Il primo è così concepito:

« La VIII Commissione permanente del Senato invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a disporre nel decreto di cui all'articolo 7 del disegno di legge relativo all'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950, allo scopo di aiutare i piccoli agricoltori, che questi possano conferire il grano indipendentemente dalle caratteristiche che verranno stabilite e che tutti i conferenti possano tenere il

grano presso di sé e ricevere al momento della consegna il sovrapprezzo che viene pagato per il servizio ammasso ».

Il secondo ordine del giorno, sottoscritto anche dal senatore Grieco, è del seguente tenore:

« Allo scopo di favorire la volontaria organizzazione dei piccoli e medi produttori per le vendite in comune, organizzazione necessaria per affrontare la crisi dei prezzi in agricoltura, la VIII Commissione permanente del Senato invita il Governo ad emanare un provvedimento o a proporre un disegno di legge, con il quale agli ammassi volontari di grano dei piccoli produttori manuali coltivatori, conferenti non oltre 15 quintali, effettuati presso le idonee associazioni economiche dei produttori stessi con la garanzia sul prodotto ammassato, vengano assicurati adeguati finanziamenti a tasso di interesse non superiore a quello praticato nei finanziamenti degli ammassi per contingente ».

LANZETTA. Onorevoli colleghi, consentitemi, di dire alcune parole con estrema franchezza ed al rappresentante del Governo non dispiaccia se io sarò un po' esplicito.

È veramente da deplorare che noi siamo investiti della trattazione del problema in esame con tanto ritardo. Non voglio dire che si tratti di una sorpresa o di un espediente del potere esecutivo nei confronti del potere legislativo per impedire al Parlamento di esercitare liberamente le proprie funzioni; ma è certo che il presentare questo disegno di legge all'ultimo momento, quando le Camere non sono in grado di poter esprimere il proprio giudizio perchè pressate da necessità impellenti, è veramente cosa deplorabile.

Il problema del grano non è di oggi; esso si è presentato si può dire fin dal 18 aprile, quando in sede di preparazione elettorale i produttori di grano avevano avanzato le loro pretese per avere un adeguamento del prezzo nazionale al prezzo internazionale. Quando poi nel luglio 1948 il Governo si assunse la responsabilità di adeguare il prezzo del grano nazionale al prezzo internazionale, già si imponeva il problema di esaminare la questione del grano perchè i prezzi internazionali, prevedibilmente, a breve distanza di tempo sarebbero calati, come in effetti si è verificato.

Nel 1949 il problema si è presentato in termini ancor più crudi ed i produttori hanno maggiorato i prezzi precisamente per l'imprevidenza del Governo che aveva consentito che si spostasse quel termine base dell'economia italiana che è il prezzo del pane. Il chilo di pane in Italia è l'unità di misura, ed è molto ingenuo — era molto ingenuo — pensare che, spostato il prezzo del grano e quindi del pane, tutti gli altri prezzi potessero rimanere invariati. Aumentato di quasi il doppio il prezzo del pane in virtù di quel cosiddetto risparmio costituito dall'abbandono del prezzo politico del pane ed aumentato il prezzo del grano per l'adeguamento ai prezzi internazionali in vista di un non certo intelligente modo di vedere l'economia italiana in senso liberale, noi abbiamo avuto un aumento del prezzo del frumento che i produttori l'anno successivo dovevano scontare. Allora sorse il problema: abbandonare i produttori al loro destino oppure stabilire qualcosa per proteggerli? Sorse, così, il problema del dazio sul grano che era questione di carattere internazionale: gli americani, però, non ci hanno consentito di porre il dazio sul grano, ed allora si è ricorso all'espedito dell'ammasso per contingente. Tutti voi che siete competenti in materia dovete essere d'accordo con me nel qualificare l'ammasso per contingente un espedito, perchè l'ammasso obbligatorio era un sistema suggerito e dettato dai problemi dell'alimentazione, non dai problemi della protezione del prodotto. A difesa del consumatore c'era l'obbligo da parte dei produttori di consegnare il grano, genere di primissima necessità. Stranamente questo problema dal piano dell'alimentazione, e quindi di protezione del consumatore, si è spostato su un piano di protezione del prodotto, a difesa, cioè, dei produttori. Ma abbiamo dovuto subire anche quest'altra stranezza: che cioè, non si sono adeguati i mezzi di attuazione al nuovo orientamento; quando noi diciamo di difendere il consumatore intendiamo difendere soprattutto il consumatore più bisognoso e meno provveduto.

Ad ogni modo, spostando il problema sul piano della produzione del prodotto, sarebbe stato logico proteggere chi non si poteva proteggere da sé, cioè, i piccoli produttori meno provveduti, mentre noi siamo arrivati all'assurdo di proteggere, con l'ammasso per contingente, precisamente i grossi produttori, i quali avendo una larga pro-

duzione e consumando meno dei piccoli, consegnano all'ammasso più di quanto in proporzione non consegnino i modesti agricoltori.

Ora, io dico: è possibile che in un Paese eminentemente agricolo questo grosso problema del grano debba essere esaminato anno per anno, in fretta, con improvvisazione? Bisogna pianificare, e non dispiaccia la parola, che non può dispiacere all'onorevole Sottosegretario che l'ha sentita da molti anni e non può dispiacere nemmeno a molti altri, i quali comprendono bene che pianificare non significa certo provocare un cataclisma. Credete voi che il problema del grano si risolva anno per anno? È semplicemente assurdo; quando voi avete aumentato il prezzo del grano al produttore e non avete risolto il problema delle semine dell'anno successivo non avete fatto niente, poichè la rotazione agraria va considerata come una cosa importante. Essa è almeno triennale, mentre abbiamo tante zone a rotazione quadriennale o quinquennale. Insomma si tratta di un problema che va affrontato. Il Parlamento certamente deve difendere la produzione agricola, ma il produttore agricolo deve dare qualche contropartita alla collettività che è formata anzitutto dai consumatori. Altrimenti andremo avanti proteggendo artificialmente i produttori ai danni del consumatore e ai danni dell'economia nazionale, perchè i prezzi del grano e del pane incidono profondamente su tutto l'andamento generale dei costi.

Concludendo, noi dovremo affrontare il problema del grano con la massima celerità: la collettività italiana organizzata nello Stato deve adottare tutti i provvedimenti necessari, in concreto deve dare qualche cosa ai produttori di grano, per proteggerli, ma essi debbono a loro volta dare alla collettività una contropartita. Non propongo emendamenti: essi sarebbero controproducenti in questo momento; ma debbo protestare ancora perchè il Governo ci ha messo di fronte a questa forma di ammasso e formulo il voto perchè il problema sia riprodotto presto nei termini giusti o dal Governo o da noi.

MEDICI. Il Governo, disponendo quest'anno con il presente disegno di legge l'ammasso per contingente del frumento sino ad un massimo di 16 milioni di quintali, evidentemente riteneva che tale quantitativo sarebbe stato sufficiente per stabilizzare il prezzo del grano tenero nella misura di 6.250 lire al quintale. Purtroppo, pe-

ro, per le ragioni in parte accennate dai senatori Lanzetta, Carelli e Spezzano, il prezzo del grano sul mercato libero ha segnato una sensibile flessione. Mentre noi parliamo, per la mancanza di effettive disposizioni di legge in materia — il disegno di legge in esame, infatti, non ancora è stato approvato — gli speculatori sono autorizzati a diffondere le più svariate, interessate notizie sull'andamento del mercato dei cereali. I piccoli produttori sono pertanto disorientati perchè gli agricoltori — voi lo sapete — non sono abili, non hanno una scaltrita conoscenza dei mercati come la hanno, invece, i mugnai e i commercianti di grano, i quali, comprando molte migliaia di quintali di frumento e guadagnando magari soltanto poche centinaia di lire al quintale, riescono di solito ad accumulare somme ingenti a discapito dei produttori e senza alcun beneficio dei consumatori. Per evitare il sorgere di simili inconvenienti, ciò che è accaduto quest'anno nel settore della produzione granaria non dovrà ripetersi nell'anno prossimo: in altri termini, occorre che per la prossima produzione cerealicola e la relativa questione dei prezzi il Governo presenti in tempo utile al Parlamento l'apposito disegno di legge. È per questo che, anche a nome dei senatori Carelli e Guarienti, presento il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione permanente del Senato, constatato che il disegno di legge relativo all'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950 non è ancora entrato in vigore a mietitura inoltrata, fa voti perchè l'anno prossimo l'analogo provvedimento venga presentato in tempo utile e non oltre il 30 marzo 1951, così da permettere la formulazione di un'organica politica a difesa della granicoltura italiana ».

C'è, poi, un'altra questione, quella, cioè di far fronte su una base, la più pratica che sia possibile, alla situazione creatasi in questi giorni nel settore del mercato granario. L'ammasso per contingente, com'è noto, dev'essere variabile anno per anno in rapporto alla situazione del mercato che dipende dalle scorte esistenti e dal nuovo raccolto. Ora, noi conosciamo questi dati? No, il nostro è uno dei Paesi del mondo che non ha un servizio di statistica agraria idoneo a stabilire con sufficiente approssimazione il quantitativo di grano di nuova produzione. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo fatto previsioni,

per quel che riguarda il raccolto del frumento, che poi non si sono avverate, e quest'anno poi non conosciamo il quantitativo delle scorte: alcuni dicono che sono costituite da sette milioni di quintali, altri da dieci. In ogni modo per la produzione nazionale 1949-50 l'ammasso per contingente del frumento è stato disposto con il presente disegno di legge fino ad un massimo di 16 milioni di quintali. Però per il ritardo con cui è stato presentato il presente disegno di legge al Parlamento e per la mancanza, già sopra accennata, di dati statistici precisi, si è creata quella situazione che noi tutti conosciamo nel mercato granario e che è particolarmente dannosa per i piccoli e medi produttori. Ora, per ovviare a simili inconvenienti il Governo farebbe bene ad elevare la misura dell'ammasso per contingente sino a 18 milioni di quintali qualora il prezzo del grano tenero sul mercato libero dovesse scendere al di sotto di lire 5.800 al quintale e, nel caso in cui tale flessione dovesse persistere, il Governo stesso, a mio avviso, dovrebbe disporre l'ammasso libero a tutti coloro che intendano conferire il frumento ai Granai del popolo.

È per queste considerazioni che io propongo all'approvazione della Commissione un altro ordine del giorno del seguente tenore:

« La VIII Commissione permanente del Senato fa voti perchè, nel caso in cui il prezzo del grano sul mercato libero scenda al di sotto di lire 5.800 al quintale per la qualità « tenero », il Governo elevi la misura del contingente a 18 milioni di quintali e, nel caso in cui tale flessione dovesse persistere, attui l'ammasso libero a tutti coloro che intendano portare grano, per ristabilire l'equilibrio del prezzo sulla base stabilita dal Governo ».

GUARIENTI. Non ho preso la parola all'inizio della discussione del disegno di legge in esame perchè esso mi ha disorientato; non ho capito per quale ragione quest'anno sia stato disposto l'ammasso per contingente, quando si prevede un raccolto di 70 milioni di quintali. Ritengo che le ragioni per le quali è stato disposto l'ammasso per contingente del frumento siano diverse da quelle qui enunciate. In ogni modo, dato l'ottimo raccolto di quest'anno, sarebbe stato molto più opportuno disporre, non già l'ammasso per contingente, bensì l'ammasso volontario che oltre a tutto presenta il vantaggio di non co-

stituire un onere per le finanze dello Stato. Oggi i magazzini dei Consorzi agrari sono quasi completamente inutilizzati mentre essi avrebbero potuto essere impiegati per i servizi dell'ammasso volontario. Comunque, date le condizioni speciali in cui oggi ci troviamo, e poichè la mietitura è già quasi ultimata ed è incominciata la trebbiatura, non credo che sia il caso di affrontare il problema da me accennato. In conclusione io sono favorevole anche al secondo ordine del giorno presentato dal senatore Medici, con il quale si invita il Governo ad attuare l'ammasso libero.

SPEZZANO. Non avrei nulla in contrario ad approvare il secondo ordine del giorno proposto dal senatore Medici; però siccome non mi fermo soltanto a considerare gli interessi degli agricoltori, mi preoccupo anchè di quelli che sono gli interessi dei consumatori. È evidente che se noi apriremo le porte degli ammassi a tutti gli agricoltori, fatalmente, per forza di cose, dovrà averci un aumento del prezzo del pane. Ora, noi potremmo aderire alla proposta fatta dal senatore Medici con il suo secondo ordine del giorno soltanto nel caso in cui ci fosse data assicurazione che il prezzo del pane non subirà alcun aumento.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La discussione sul presente disegno di legge si è alquanto allungata, sfociando nelle varie proposte contenute nei diversi ordini del giorno presentati. Sono costretto, quindi, a richiamare l'attenzione dei componenti la Commissione sulla necessità di addivenire, il più rapidamente che sia possibile, all'approvazione del disegno di legge in esame per le ragioni di urgenza già prospettate dall'onorevole Presidente. Quanto ai vari ordini del giorno presentati, che ci porterebbero in un altro campo di discussione, il Governo è disposto ad accettarli come raccomandazioni, anche se la Commissione, come ho ragione di ritenere, vorrà approvarli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo, quindi, alla votazione dei vari ordini del giorno presentati.

V'è innanzi tutto l'ordine del giorno presentato dai senatori Carelli e Menghi: ne do lettura:

« La VIII Commissione permanente del Senato, esaminato il disegno di legge sull'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950,

allo scopo di agevolare i piccoli produttori, evitando deprecabili speculazioni commerciali, invita il Governo a presentare concrete proposte intese ad autorizzare, a richiesta degli interessati, l'ammasso integrale di partite che non superino i 30 quintali indipendentemente dagli obblighi relativi all'annata decorsa ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano:

« La VIII Commissione permanente del Senato invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a disporre nel decreto di cui all'articolo 7 del disegno di legge relativo all'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950, allo scopo di aiutare i piccoli agricoltori, che questi possano conferire il grano indipendentemente dalle caratteristiche che verranno stabilite e che tutti i conferenti possano tenere il grano presso di sé e ricevere al momento della consegna il sovrapprezzo che viene pagato per il servizio ammasso ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è poi un altro ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano, insieme al senatore Grieco:

« Allo scopo di favorire la volontaria organizzazione dei piccoli e medi produttori per le vendite in comune, organizzazione necessaria per affrontare la crisi dei prezzi in agricoltura, la VIII Commissione permanente del Senato, invita il Governo ad emanare un provvedimento o a proporre un disegno di legge con il quale agli ammassi volontari di grano dei piccoli produttori manuali coltivatori, conferenti non oltre 15 quintali, effettuati presso le idonee associazioni economiche dei produttori stessi con la garanzia sul prodotto ammassato, vengano assicurati adeguati finanziamenti a tasso di interesse non superiore a quello praticato nei finanziamenti degli ammassi per contingente ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'ordine del giorno presentato dai senatori Medici, Carelli e Guarienti.

« La VIII Commissione permanente del Senato, constatato che il disegno di legge relativo all'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950 non è ancora entrato in vigore a mietitura inoltrata, fa voti perchè l'anno prossimo l'analogo provvedimento venga presentato in tempo utile e non oltre il 30 marzo 1951, così da permettere la formulazione di un'organica politica a difesa della granicoltura italiana ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Abbiamo infine un altro ordine del giorno presentato dal senatore Medici:

« La VIII Commissione permanente del Senato fa voti perchè, nel caso in cui il prezzo del grano sul mercato libero scenda al di sotto di lire 5.800 al quintale per la qualità « tenero », il Governo elevi la misura del contingente a 18 milioni di quintali e, nel caso in cui tale flessione dovesse persistere, attui l'ammasso libero a tutti coloro che intendano portare grano, per ristabilire l'equilibrio del prezzo sulla base stabilita dal Governo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È disposto, per la produzione nazionale 1949-50, l'ammasso per contingente del frumento, fino ad un massimo di quintali 16 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e le foreste, su la base dei quantitativi ammassati nelle campagne granarie relative alle produzioni delle annate 1948 e 1949, determinerà i contingenti di grano che possono essere conferiti in ogni provincia della Repubblica, sulla produzione dell'annata agraria 1949-50.

(È approvato).

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato per l'ammasso per contingente presieduto dal prefetto e composto: dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore della sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del consorzio agrario provinciale, dal presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dal presidente della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, dal segretario provinciale della Confederazione, dal rappresentante provinciale della C.I.S.L., dal presidente della Federazione provinciale cooperative, dal presidente della Unione provinciale cooperative. Funziona da segretario del comitato un tecnico agricolo dell'ispettorato agrario provinciale.

Detto Comitato provvede:

a) alla ripartizione fra i singoli comuni della provincia del contingente provinciale basandosi, di norma, sulla media dei conferimenti sulle produzioni delle annate 1947-48, 1948-49;

b) alla determinazione dei criteri con cui il contingente comunale deve essere ripartito fra i singoli produttori.

Nel determinare il contingente di ammasso, non si tiene conto dell'annata 1948-49 per i produttori che abbiano usufruito della facoltà di cui al comma secondo dell'articolo unico della legge 5 gennaio 1949, n. 7.

I produttori di frumento singoli ed associati, i quali nelle precedenti annate abbiano conferito fino a 5 quintali, sono ammessi al conferimento di frumento di loro produzione per il 50 per cento in più del quantitativo massimo in precedenza conferito.

(È approvato).

Art. 4.

I produttori manuali coltivatori, singoli od associati, i quali dimostrino di avere effettuato coltivazione di frumento solo nell'annata agraria 1949-50, sono ammessi al conferimento del 60 per cento del prodotto effettivamente conseguito.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura stabilirà i criteri per l'accertamento di detta produzione.

(È approvato).

Art. 5.

Il prefetto, con suo decreto, renderà esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del precedente articolo.

(È approvato).

Art. 6.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo precedente ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvederà alla ripartizione del contingente comunale tra i singoli produttori ed al rilascio agli interessati del documento comprovante la quantità di prodotto che ciascuno di essi avrà facoltà di conferire ai « granai del popolo ».

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà, con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche dei prodotti da ammettere al conferimento nonchè a fissare i prezzi, le modalità e i termini di consegna e di pagamento dei prodotti stessi.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.